

Deliberazione della Giunta Regionale 7 settembre 2018, n. 19-7511

Reg. UE n. 1308 del 17 dicembre 2013. Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve, dei mosti e dei vini della vendemmia 2018.

A relazione dell'Assessore Ferrero:

Il Regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga in particolare il Reg. (CE) n. 1234/07, all'allegato VIII, Parte I, stabilisce condizioni e limiti per l'arricchimento entro i quali è consentita la pratica degli arricchimenti.

La lettera A di tale allegato prevede, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, che gli Stati membri possano autorizzare un aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (pratica detta di "arricchimento") delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino ottenuti da varietà di uve da vino classificabili in conformità dell'art. 81.

Ai fini della classificazione delle tre zone viticole, declinate nell'Appendice all'allegato VII, Parte II, la regione Piemonte è inserita nella zona C e, pertanto, la pratica dell'arricchimento può essere autorizzata nella misura massima di aumento del titolo alcolometrico volumico di 1,5 %.

Il Reg. CE n. 606 del 10 luglio 2009 reca alcune modalità di applicazione del Reg. 479/08 per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche – tra cui l'arricchimento - e le relative restrizioni.

L'art. 10 della L. 12 dicembre 2016, n. 238 dispone che siano le Regioni, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, ad autorizzare annualmente l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, destinati alla produzione di vini con o senza IGP e DOP, nonché delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico, con o senza IGP o DOP.

Il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 278 del 9 ottobre 2012 inerente "Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1234/07 del Consiglio per quanto riguarda l'autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di taluni prodotti vitivinicoli" prevede, tra l'altro, all'articolo 2, che le Regioni e le Province autonome autorizzino l'arricchimento dei prodotti della vendemmia previo accertamento della sussistenza delle condizioni climatiche che ne giustificano il ricorso e mantengano la relativa documentazione a disposizione dei competenti organismi comunitari e nazionali.

Considerato che, al fine di accertare le condizioni climatiche relative all'annata viticola 2018, è stata richiesta specifica documentazione al Settore Fitosanitario regionale, dalla quale si evince che il quadro agro-climatico aggiornato alla seconda decade di agosto presentava valori termici in genere superiori alla media anche se non anomali e che ha portato ad avere contributi termici con una distribuzione annuale assai regolare. Tuttavia si sono registrate localmente, specialmente nei mesi estivi, manifestazioni pluviometriche brevi ed intense, accompagnate da episodi grandinigeni violenti che hanno comportato, nelle zone interessate da tali eventi, ripercussioni sul regolare andamento vegeto-produttivo della vite e sulla sanità delle uve.

Ciò potrebbe portare, in alcune zone, ad anticipare la vendemmia per non pregiudicare la qualità complessiva delle uve.

Considerato che l'esigenza di ricorrere all'arricchimento è stata manifestata nel corso di un incontro tenutosi in data 2 agosto con le rappresentanze di filiera e successivamente con note dettagliate per le produzioni di propria competenza da Consorzi di tutela e da Associazioni dei produttori, conservate agli atti del Settore Produzioni agrarie e zootecniche.

Ritenuto per le motivazioni evidenziate di autorizzare l'arricchimento dei prodotti ottenuti dalla vendemmia 2018 (uve, mosti, vini per base spumante, vini, vini DOP).

Ritenuto altresì che le varietà di uva più precoci sono quelle che hanno sofferto maggiormente gli episodi atmosferici dei mesi estivi sopra descritti.

Si ritiene di consentire l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale, delle uve fresche, mosti e vini della vendemmia 2018, ottenuti dalle uve delle varietà idonee alla coltivazione in Piemonte, nella seguente misura:

- per un massimo di 1,5 % vol. se destinati a produrre vini senza denominazione di origine compresi i vini con indicazione dell'annata e della varietà di uva, vini spumanti e vini spumanti di qualità provenienti dai vitigni di tutte le varietà elencate nella D.G.R. n. 77-7840 del 25 novembre 2002;
- per un massimo di 1,5 % vol. se destinati a produrre vini a DOP Acqui, Asti, Cortese dell'Alto Monferrato, Dolcetto d'Acqui, Dolcetto d'Asti, Gavi, Malvasia di Castelnuovo Don Bosco, Monferrato, Piemonte;
- per un massimo di 1,0 % vol. se destinati a produrre vini a DOP diversi da quelli elencati al punto precedente.

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i. recante "riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016.

Dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

La Giunta Regionale unanime

delibera

Per quanto citato in premessa:

1. di autorizzare, nel rispetto della vigente normativa comunitaria e nazionale in materia, l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, mosti e vini della vendemmia 2018 ottenuti dalle uve delle varietà idonee alla coltivazione in Piemonte come di seguito indicato:
 - per un massimo di 1,5 % vol se destinati a produrre vini senza denominazione di origine compresi i vini con indicazione dell'annata e della varietà di uva, vini spumanti e vini spumanti di qualità provenienti dai vitigni di tutte le varietà elencate nella D.G.R. n. 77-7840 del 25 novembre 2002;
 - per un massimo di 1,5 % vol. se destinati a produrre vini a DOP Acqui, Asti, Cortese dell'Alto Monferrato, Dolcetto d'Acqui, Dolcetto d'Asti, Gavi, Malvasia di Castelnuovo Don Bosco, Monferrato, Piemonte;
 - per un massimo di 1,0 % vol. se destinati a produrre vini a DOP diversi da quelli elencati al punto precedente.

2. di incaricare il Settore Produzioni agrarie e zootecniche a trasmettere copia del presente atto al MIPAAF, ad AGEA, all'Ufficio periferico del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari competente per il territorio, all'ICQRF, alle Organizzazioni professionali regionali, ai Consorzi di Tutela Vini e alle Associazioni di produttori;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)